



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°”

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e- mail: czic869004@istruzione.it–PEC: czic869004@pec.istruzione.it– sito web : www.icsoveratoprimo.edu.it



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

*Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° grado*

*“La scuola è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a coloro che oggi si
preparano ad affrontarlo”*

Delibera n. 17, Collegio dei docenti del 13 settembre 2022

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Principi, oggetto e finalità della valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).

I numerosi cambiamenti del sistema valutativo di questi ultimi anni hanno imposto una riflessione condivisa in materia di valutazione volte ad armonizzare le modalità valutative specie con il nuovo quadro nazionale.

La valorizzazione dell'alunno

La valutazione è valorizzazione quando non si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l'alunno a creare un'immagine positiva e realista di sé.

La valutazione, con la sua finalità primariamente formativa e con l'individuazione sia delle potenzialità che delle carenze degli alunni, concorre ai processi di autovalutazione degli alunni stessi e al miglioramento dei loro livelli di conoscenza, al loro successo formativo.

L'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno

Per questi motivi si è deciso di rivedere il nostro documento: le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale ed indicati nella progettazione di ciascuna classe.

Definire modalità e criteri per assicurare omogeneità

Spetta al Collegio Docenti definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione; ai docenti spetta l'obbligo di documentare adeguatamente il percorso di apprendimento attuato da ciascun alunno. La valutazione quotidiana del lavoro dell'alunno, infatti, prevede sia l'assegnazione del voto sia l'indicazione degli aspetti da migliorare o da rinforzare. Non a caso, la valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

Modalità di valutazione degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. La valutazione della religione cattolica viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse dell'alunno e il profitto con conseguente esclusione del voto in decimi. I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Cosa si valuta

Si valuta:

- Processo di apprendimento;
- Comportamento;
- Rendimento scolastico;
- Maturazione globale della personalità.

Come si valuta e quando si valuta

La valutazione è periodica e annuale.

Ai sensi del DPR275/1999 le istituzioni scolastiche:

- Individuano modalità e criteri per la valutazione degli alunni;
- Adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai Piani di Studio Nazionali (Indicazioni Nazionali per le scuole del Primo ciclo 2012) e del comportamento.

In ragione all'autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione. La valutazione finale è riferita a ciascuna classe frequentata.

Fasi della valutazione – valutazione diagnostica

Occupi la prima fase dell'anno scolastico e serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività didattiche di sostegno per gli alunni che si presentano con un modesto rendimento o insuccesso nell'apprendimento.

Valutazione formativa

Accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e consentire ai docenti di valutare la validità della programmazione e delle strategie didattiche utilizzate, in modo da attuare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo.

Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale)

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale mediante un giudizio analitico (che riguarda solo la scuola primaria).

Modalità di valutazione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado

Perché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, si devono distinguere i momenti di verifica/misurazione dalla valutazione, poiché il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati), va distinto dallo specifico della valutazione intesa come processo che promuove il progressivo accrescimento dell'alunno. Dunque, la valutazione periodica e annuale non dovrà fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche ma terrà conto anche di prove soggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, e dell'aspetto formativo globale.

Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali (competenze-chiave di cittadinanza, DM n. 139/2007).

Modalità di valutazione degli apprendimenti

Per procedere alla verifica del processo formativo è indispensabile individuare presupposti comuni e condivisi. Per tale ragione la verifica degli apprendimenti degli alunni deve essere effettuata per tutte le discipline presenti nel curriculum di studio, purché le diverse tipologie di prova e la loro frequenza siano coerenti con il P.T.O.F, con gli obiettivi esplicitati e assunti dal Team docenti per la scuola primaria e dal Consiglio di Classe, dai Collegi di settore o dai Dipartimenti disciplinari per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Inoltre, le valutazioni devono essere ricondotte, indipendentemente dalla tipologia della verifica, alla tabella di corrispondenza tra gli indicatori di valutazione degli obiettivi cognitivi, i voti espressi in decimi e i valori di competenza per la Primaria, che devono essere deliberati dal Collegio dei Docenti (in base al D.L. 137/2008 ART.3).

Criteri di verifica

Per ottenere la maggior oggettività possibile nell'ambito dell'attività di verifica (e non di valutazione formativa) i diversi team/consigli di classe procedono sistematicamente alla valutazione dell'azione educativa attraverso la scelta di prove di verifica con riferimento a una scala di misurazione comune per tutti gli alunni da effettuare negli stessi tempi e con le stesse modalità per la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo grado, con riferimento a strumenti di valutazione condivisi anche nei collegi di settore e nei dipartimenti.

Dal momento che si perseguono obiettivi trasversali è opportuno che quegli obiettivi trovino un momento valutativo comune.

Sarà opportuno quindi:

1. Utilizzare strumenti oggettivi solo per la valutazione degli aspetti cognitivi;
2. Registrare osservazioni per ciascun alunno in relazione a: metodo di studio, autonomia, partecipazione, interazione nel gruppo-classe.
3. Si dovranno tenere in dovuto conto tutti gli aspetti che condizionano l'apprendimento e l'inserimento;
4. Per l'ammissione alle classi successive si valuteranno i reali progressi degli alunni rispetto alla situazione di partenza e all'inserimento nel gruppo classe.

I docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto prove di verifica che possono essere utilizzate:

- periodicamente, ispirandosi ai bisogni degli studenti e tenendo conto delle specificità disciplinari e dei tempi-scuola di ciascuna disciplina
- al termine di ogni obiettivo di apprendimento (UDA)
- alla fine di ogni bimestre, alla fine di ogni quadrimestre.

Le prove di verifica saranno quindi continue e il più possibile oggettive; seguiranno l'alunno in tutto il percorso di apprendimento, dall'inizio delle attività scolastiche al momento della valutazione finale.

Prove di ingresso

Per verificare i prerequisiti e i livelli di partenza specifici per ogni disciplina e quelli trasversali.

Osservazione del comportamento

Per rilevare le dinamiche relazionali, la partecipazione, la socializzazione, il metodo di studio, il grado di autonomia; nel campo cognitivo per rilevare il possesso di abilità e conoscenze disciplinari.

Prove non strutturate e orali

Relazioni, conversazioni, elaborazioni, questionari, lavori grafici ed artistici ...

Prove oggettive o strutturate

Per prove oggettive o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite.

Per l'elaborazione di tali prove i docenti utilizzano quesiti (items) del tipo:

- vero/falso
- a scelta multipla
- a completamento
- a corrispondenza.

nella cui formulazione occorre tener presente alcuni criteri di riferimento: usare un linguaggio preciso, non complicare la formulazione di domande con forme negative, evitare di formulare items molto lunghi, non richiedere contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.

Tempi

Per i tempi e le modalità di somministrazione delle prove di verifica si dovranno utilizzare i criteri già definiti e approvati a livello collegiale:

- prove comuni annuali (per la valutazione dei traguardi di competenza finali)
- prove comuni quadrimestrali (per la valutazione intermedia rispetto ai traguardi di apprendimento)

Nella scuola secondaria, la calendarizzazione delle verifiche è quanto più possibile armonizzata allo sviluppo dei percorsi di apprendimento degli studenti.

La prova INVALSI

Si segnala la prova INVALSI, comune a tutte le classi 2^a e 5^a di scuola primaria e a tutte le classi 3^a della scuola secondaria di 1° grado, obbligatoria per l'ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

I bisogni degli studenti

Ogni Team docenti e/o Consiglio di Classe stabilirà, inoltre, il numero di prove necessario per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Tenendo conto della diversa natura delle discipline nonché dei diversi tempi-scuola a disposizione per ciascuna materia gli insegnanti si adegueranno, principalmente, ai bisogni degli studenti e al sostegno dei loro percorsi di apprendimento. I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale e per eventuali strategie di intervento in relazione a recupero, sostegno, potenziamento e approfondimento.

Alunni con bisogni educativi speciali

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 8 ottobre 2010, indicati nel Piano Didattico Personalizzato (art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs n. 66 del 13/04/ 2017).

Per gli alunni con disabilità certificata (L. 104/92), la valutazione deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato (art. 314, comma 4 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994).

Per la valutazione di tali alunni e per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, si rimanda a quanto previsto nel protocollo di inclusione.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Valutare per promuovere autonomia, identità, cittadinanza e competenza

La scuola dell'Infanzia promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e della cittadinanza.

Lo sviluppo dell'apprendimento nella scuola dell'Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”: *Il sé e l'altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni, colori, I discorsi e le parole, La conoscenza del mondo.*

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

Analogamente, per l'istituzione scolastica, le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa».

Nella prospettiva di un curriculum verticale di istituto, che intende caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell'Infanzia utilizza gli strumenti di valutazione di istituto, adattati all'ordine di scuola.

a. Valutazione finale

Al termine del percorso della scuola dell'Infanzia, per ogni alunno viene compilato il **Documento di Valutazione** finale delle competenze raggiunte, che viene di seguito riportato nelle sue linee essenziali.

VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE

Livello	Indicatori esplicativi
A (Avanzato)	<i>L'alunno svolge le consegne in piena autonomia mostrando padronanza e precisione, esprime di possedere la competenza indicata raggiungendo il massimo livello di conoscenze e abilità acquisite</i>
B (Intermedio)	<i>L'alunno svolge consegne e risolve problemi in situazioni note mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite</i>
C (Iniziale)	<i>L'alunno svolge semplici consegne anche in situazioni nuove mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali</i>
D (Base)	<i>L'alunno svolge consegne solo in situazioni note, mostra di possedere alcune conoscenze e abilità fondamentali</i>

Profilo delle competenze	Competenze chiave
Riconosce le diverse identità culturali e religiose nel rispetto della propria identità.	Consapevolezza ed espressione culturale
Mostra consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.	Competenze sociali e civiche
Si impegna a portare a termine le consegne e collabora con gli altri.	Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per il bene comune.	Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente che lo circonda.	Imparare ad imparare
Mostra interesse per la comunità scolastica e partecipa volentieri ai vari momenti educativi della giornata.	Imparare ad imparare
Possiede un buon patrimonio lessicale che gli consente di comprendere i connettivi logici, la struttura della frase ed utilizza termini appropriati nelle diverse situazioni comunicative.	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Si orienta nello spazio e nel tempo: osserva, descrive e attribuisce significato ai diversi ambienti usufruendone adeguatamente.	Imparare ad imparare
Ha consapevolezza del sé corporeo e della propria identità.	Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità si esprime in ambito motorio, artistico e musicale nel modo a lui più congeniale.	Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza le sue conoscenze di ordine logico, matematico, scientifico e tecnologico per risolvere semplici problemi di ordine quotidiano.	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Dimostra di possedere spirito di iniziativa nell'attuare semplici progetti di didattica ordinaria.	Spirito di iniziativa e imprenditorialità

b) Valutazione delle verifiche

La valutazione dei test d'ingresso e delle prove di verifica, intermedie e finali, avviene attraverso un processo di misurazione delle prove somministrate, utilizzando le Griglie di Rilevazione degli Apprendimenti di Istituto, sezione scuola dell'Infanzia, che prevedono la valutazione in Livello alto, medio-alto, medio, basso, non valutabile, facendo riferimento alla seguente tabella:

	Dimensione	max
Comunicazione verbale/non verbale	contenuto	3
	struttura del linguaggio	2
	correttezza del linguaggio	2
	pronuncia	1
	rappresentazione grafica	2
Affettività	autocontrollo	5
	autonomia	5
Socialità/Interazione nel gruppo	convivenza civile e relazionale	3
	rispetto delle regole	2
	partecipazione	3
	impegno	1
	interesse	1
Schema corporeo	acquisizione	4
	rappresentazione grafica	4
	coordinazione	2
Identità personale	consapevolezza di sé	5
	fiducia in sé	5
Scansione/successione temporale	scansione	5
	successione	5
Seriazione	ordina in senso crescente	5
	ordina in senso decrescente	5
Parametri spaziali	elaborazione concetti topologici	5
	seguire coordinate spaziali	5
Classificazione	elaborazione concetti logici	10
Quantificazione	elaborazione concetti numerici	4
	riconoscimento segni numerici	3
	discriminazione segni numerici	3

Livelli	
≤ 27	Non valutabile
da 28 a 51	BASSO
da 52 a 70	MEDIO
da 71 a 84	MEDIO/ALTO
da 85 a 100	ALTO

c) Griglia di valutazione alunni con BES

	Si	No	In parte	
AREA DELL'AUTONOMIA PERSONALE	Lava le mani da solo			
	Possiede il controllo degli sfinteri			
	Mangia e beve da solo/a			
	Si veste da solo			
	Cambia una posizione corporea di base			
	Mantiene una posizione corporea			
	Solleva e trasporta oggetti			
	Possiede l'uso fine della mano			
AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE	Cammina e si sposta in diverse collocazioni			
	Intraprende un compito da solo/a			
	Ha difficoltà di comprensione verbale			
	Ha interazioni interpersonali semplici			
	Ha interazioni interpersonali complesse			
	Comunica – riceve messaggi verbali			
	Comunica – riceve messaggi non verbali			
	Esegue una routine quotidiana			
	Ha difficoltà a comprendere le regole			
	Ha difficoltà di concentrazione			
	Esegue giochi cooperativi			
	Ha difficoltà a memorizzare			
	Presenta ritardi nel linguaggio			
Esegue giochi d'osservazione				
AREA DELL'APPRENDIMENTO	A) Esperienze sensoriali intenzionali			
	Guarda			
	Ascolta			
	Racconta			
	B) Apprendimento di base			
	Impara attraverso il gioco simbolico			
	Ripete			
	Copia			
	C) Applicazione delle conoscenze			
	Focalizza l'attenzione			
	Risolve problemi			
	Acquisisce abilità basilari			
	Acquisisce abilità complesse			
	Prende decisioni			
E' collaborativo				

d) Comportamento

	Livelli			
CONVIVENZA CIVILE				
Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture				
Osservare pratiche di igiene e di salute per la corretta cura di sé	1	2	3	4
Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente	1	2	3	4
Osservare comportamenti di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità	1	2	3	4
RISPETTO DELLE REGOLE				
Rispetto delle regole convenute				
Osservare le regole poste dagli adulti e condivise dal gruppo	1	2	3	4
PARTECIPAZIONE				
Partecipazione attiva alla vita del gruppo				
Formulare proposte di lavoro e gioco	1	2	3	4
Confrontare le proprie ragioni con adulti e bambini	1	2	3	4
Riconoscere e rispettare i turni nei giochi individuali e di gruppo	1	2	3	4
RESPONSABILITÀ				
Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità				
Eseguire consegne e portare a termine in autonomia compiti assegnati	1	2	3	4
RELAZIONALITÀ				
Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della Scuola				
Riconoscersi come appartenente al gruppo-gioco	1	2	3	4
Collaborare nel gioco e nel lavoro	1	2	3	4
Esprimere i propri stati d'animo e le proprie esigenze in modo adeguato	1	2	3	4

Legenda: livelli di valutazione

- 1. INIZIALE:** Ha acquisito alcune conoscenze e abilità necessarie; inizia ad applicarle in situazioni semplici.
- 2. BASE:** Ha acquisito alcune conoscenze e abilità; le utilizza in situazioni semplici.
- 3. INTERMEDIO:** Ha acquisito le conoscenze e le abilità necessarie; riesce ad utilizzarle in situazioni semplici o relativamente complesse.
- 4. AVANZATO:** Ha acquisito le conoscenze e le abilità necessarie; è in grado di applicarle in contesti significativi e complessi.

La valutazione del processo formativo è espressa, al termine di ogni anno di frequenza, attraverso una scheda nella quale si osservano:

- ✚ il comportamento dell'alunno in relazione alle finalità che la Scuola dell'Infanzia si propone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l'apprendimento;

- ✚ il grado di autonomia sviluppato;
- ✚ la conquista di una propria identità;
- ✚ la partecipazione alle esperienze proposte;
- ✚ i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.

La scheda di valutazione dell'ultimo anno sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola Primaria nel momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta indispensabile per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).

I modelli delle schede sono riportati in allegato (Allegato 1).

Per le competenze di Educazione civica si rimanda alle rubriche valutative (Allegato 4) comuni a tutti gli ordini di scuola.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”

La valutazione, inoltre, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

L'Ordinanza n. 172 del 4/12/2020 dispone indicazioni specifiche per la Scuola Primaria “la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. L'elaborazione del giudizio descrittivo terrà conto ovviamente della pluralità di strumenti a disposizione degli insegnanti per la raccolta delle informazioni sul processo di apprendimento degli alunni e sul livello di acquisizione di uno specifico obiettivo, inclusa l'autovalutazione degli alunni.

La valutazione, così prevista, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione formativa degli alunni della Scuola Primaria risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- Verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati.
- Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe.
- Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi.
- Fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento.
- Promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.
- Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.
- Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale (valutazione dialogata o dialogica).

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Oggetto della valutazione	Modalità di espressione	Documenti per la comunicazione alla famiglia	Tempi della comunicazione alla famiglia
APPRENDIMENTO	Giudizio descrittivo + livelli di apprendimento	Registro elettronico e documento di valutazione	In itinere e al termine del I e II quadrimestre
COMPORAMENTO	Giudizio sintetico + giudizio globale	Registro elettronico (note e annotazioni) + documento di valutazione	In itinere e al termine del I e II quadrimestre
COMPETENZE	A B C D	Certificazione delle competenze	Termine II quadrimestre classe 5 ^a

MODALITÀ E TEMPI

I genitori vengono coinvolti a livello informativo nelle assemblee di classe e durante i colloqui. Gli insegnanti convocano i genitori ogni qualvolta il rendimento o il comportamento di un alunno risulta insoddisfacente rispetto alle sue potenzialità. Durante l'anno scolastico sono previsti colloqui generali bimestrali con le famiglie, oltre agli incontri a fine quadrimestre per illustrare il documento di valutazione di ogni alunno

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è rapportata al percorso individuale di ciascun alunno in una logica di personalizzazione didattica e disciplinare. In linea con le Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria (O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020), il nostro Istituto, per definire i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, si basa su queste 4 dimensioni:

1. Autonomia
2. Tipologia della situazione
3. Risorse mobilitate
4. Continuità dell'apprendimento

e adotta i seguenti criteri per la valutazione degli obiettivi di apprendimento:

LIVELLI	DESCRIZIONE
AVANZATO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità
INTERMEDIO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Nel curriculum di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In allegato le Rubriche di valutazione (Allegato 2)

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della normativa vigente, i criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in occasione delle valutazioni periodiche e finali, sono riportati in allegato (Allegato 4). Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà il giudizio descrittivo della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Gli elementi che concorrono a determinare la valutazione del comportamento sono i seguenti:

- Rispetto del Regolamento d'Istituto
- Rispetto del Patto formativo
- Acquisizione delle competenze sociali e civiche
- Cura e partecipazione al lavoro scolastico
- Disponibilità e collaborazione attiva con i compagni e gli insegnanti

Griglia di valutazione del Comportamento

	1. Ascolto, interesse e partecipazione	2. Impegno ed organizzazione del lavoro scolastico	3. Relazione e collaborazione con i compagni e con gli adulti; modalità di gestione dei conflitti	4. Rispetto delle persone, delle regole, del materiale proprio e altrui
OTTIMO	Ascolta ed interviene in modo corretto e consapevole; dimostra interesse costante e propositivo verso le attività proposte e vi partecipa assiduamente.	Si impegna ed organizza in modo costruttivo, responsabile ed autonomo il lavoro scolastico; è in grado di autovalutare in modo coerente ed efficace il proprio operato.	Si relaziona e collabora in modo costruttivo con i compagni e gli adulti; utilizza strategie adeguate nella risoluzione dei conflitti	Rispetta pienamente e consapevolmente se stesso e gli altri; rispetta in modo scrupoloso le regole, il proprio materiale e quello altrui.
DISTINTO	Ascolta ed interviene in modo adeguato; partecipa alle lezioni manifestando interesse costante.	Si impegna nel lavoro scolastico e lo organizza autonomamente; è in grado di autovalutare il proprio operato	Si relaziona e collabora positivamente con i compagni e gli adulti, riuscendo a gestire alcune situazioni conflittuali	Rispetta abitualmente gli altri, le regole, il proprio materiale e quello altrui
BUONO	Ascolta ed interviene in modo abbastanza adeguato; segue le attività proposte con interesse	Si impegna, in modo abbastanza puntuale ed è parzialmente autonomo nell'organizzazione del lavoro scolastico; manifesta qualche insicurezza nell'autovalutare il proprio operato	Si relaziona in modo abbastanza corretto con i compagni e gli adulti; talvolta non riesce a gestire le situazioni conflittuali.	Dimostra atteggiamenti non sempre adeguati verso compagni e adulti; talvolta non rispetta le regole, il proprio materiale e quello altrui.
SUFFICIENTE	Ascolta, se sollecitato e stimolato; segue le attività proposte con poco interesse ed interviene in modo non appropriato.	Si impegna in modo non adeguato ed utilizza un metodo di lavoro poco produttivo; non valuta autonomamente il proprio operato	Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo non sempre adeguato; deve essere guidato nella gestione dei conflitti.	Va sollecitato al rispetto degli altri, delle regole e del materiale scolastico.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della classe quinta della Scuola Primaria viene rilasciata all'allievo, ai sensi del DM n. 742/2017, la Certificazione delle competenze acquisite, in relazione alle otto Competenze chiave europee e ad altre eventuali competenze significative possedute dall'allievo.

LIVELLI	DESCRIZIONE
A - AVANZATO	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B - INTERMEDIO	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C - BASE	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D - INIZIALE	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON BES

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Norma di riferimento

La principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017.

Valutazione in itinere

Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;
- in aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:
 - rendimento insufficiente in una o più discipline;
 - numero di assenze troppo elevato;
 - comportamento poco corretto;
 - nota disciplinare sul registro di classe;
 - l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.

Valutazione intermedia e finale

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio. Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche. Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno. Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi. Essa viene effettuata sulla base degli indicatori individuati per ciascuna disciplina, come da allegati (Allegato 3). Si precisa che i contenuti e le capacità indicate in tabella fanno riferimento al Curriculum di Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della normativa vigente, i criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in occasione delle valutazioni periodiche e finali, sono riportati in allegato (Allegato 4). Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente

coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2 comma 5 del D. Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con votazioni in decimi.

Tale valutazione inoltre non è determinante per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

Il giudizio sintetico viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe.

La valutazione del comportamento farà riferimento agli indicatori, come da allegato (Allegato 6)

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO NEGLI SCRUTINI FINALI

a. Validità dell'anno scolastico

In merito alla validità dell'anno scolastico è necessario aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, pari a 743 ore. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. Considerato che la normativa parla di ore di assenza saranno conteggiate non solo le ore dei giorni di assenza (5 ore per ogni giorno di assenza), ma anche le ore di assenza cumulate sia per entrata posticipata che per uscita anticipata. Il conteggio ai fini della validità dell'anno scolastico verrà effettuato a partire, per l'anno scolastico 2022/2023) dal 14 settembre 2022.

Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l'alunno alla classe successiva/all'esame di stato anche in presenza di numerose assenze, sulla base di motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. Il Collegio dei Docenti dell'IC Soverato 1° ha deliberato le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi eccezionali, certi e documentati:

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- Assenze continuative superiori a 6 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o per assenze legate al Covid 19;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

- Assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- Partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- Manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- Entrate posticipate o uscite anticipate per motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica:
 - provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado;
 - terapie continuative per gravi patologie o analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista.

Le assenze delle precedenti tipologie devono essere debitamente documentate e, comunque, spetta al consiglio di classe, anche accettata la deroga, verificare se è possibile procedere alla valutazione degli alunni interessati.

b. Ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, le alunne e gli alunni della **scuola secondaria di primo grado** “sono ammessi alle classi 2^a e 3^a anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”. Ai sensi del decreto sopra menzionato è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento (comma 5, art. 2 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62), espressa collegialmente dai docenti con giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. “Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i Regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (c.3, art.

1).

E' confermata, invece, la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

c. Non ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione dovrà essere comprovata da specifica motivazione presentata dagli insegnanti di classe in Consiglio di Classe, riunito con la sola componente docente, che dovrà essere presente al completo. La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione è uno strumento che è possibile utilizzare solo quando siano stati preventivamente messi in atto una serie di interventi individualizzati e di attività di recupero nel rispetto di tempi e modi di apprendimento e quando questi abbiano dato esiti completamente negativi. Deve essere intesa come possibilità di attivare o riattivare un processo positivo di evoluzione personale con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi indispensabili per un positivo proseguimento degli studi non solo nella classe successiva, ma nella prospettiva dell'intera carriera scolastica. I docenti di classe dovranno dimostrare di aver messo in atto tutte le strategie e le attività possibili (percorsi individualizzati, attività di recupero e di rinforzo) per consentire all'alunno di raggiungere gli obiettivi e le strumentalità di base indispensabili.

L'alunna/o non ammessa/o deve aver conseguito:

- ✓ valutazione 4 in quattro discipline, tra cui Italiano e Matematica;
- ✓ valutazione 4/5 in cinque discipline, tra cui Italiano e Matematica
- ✓ valutazione 5 in sei discipline, tra cui Italiano e Matematica e deve aver riportato:
- ✓ insufficienti miglioramenti nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- ✓ scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi di recupero e potenziamento posti in essere dall'Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell'anno scolastico di riferimento.

a. Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

“In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPRn. 249/1998;

- c. aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Nel nostro Istituto è prassi condivisa che il voto di ammissione, così come la valutazione finale degli apprendimenti, venga formulato tenendo conto, non solo della media dei voti conseguiti, ma anche dei seguenti criteri:

- processo di miglioramento complessivo
- impegno
- interesse e partecipazione
- regolarità e qualità del lavoro svolto.

e. Esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il **colloquio**, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 741/2017.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei

voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. **La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore.**

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone se necessario prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario vengono definite, sulla base del piano didattico personalizzato, prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

La nota MIUR n. 7885 del 9.05.2018, fornisce alcune precisazioni in merito a:

- prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera,
- modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)
- funzionamento della commissione

Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera

La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana. Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata. In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- a. scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
- b. definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
- c. definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;

- d. stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.

Infine, si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera. Si ricorda che in presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Funzionamento della commissione

- a) In riferimento all'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 741/2017 che recita: “Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia (...)”, si precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione
- b) **Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della**

sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

In allegato (Allegato 5)

Certificazione delle competenze

Ai sensi del DM 742 del 3.10.2017 “Le istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

La Certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali e simulati”.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano

l’esame di Stato.

Il modello nazionale per la certificazione delle competenze è stato emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017:

- a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano;
- c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Allegato B), emanato dal MIUR, è riportato in calce al presente documento e ne costituisce parte integrante.

L’Allegato B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.